

Costruiamo insieme la nostra CITTA' METROPOLITANA



Regolamento Zone Omogenee della Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIMITAZIONE - ISTITUZIONE - FUNZIONAMENTO



Gruppo di lavoro

Riccardo Mauro - Vicesindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria

Fabio Scionti - Consigliere Metropolitan - coordinamento attività
Esperti ANCI

Esperti ANCI:


Maria Grazia Buffon - *Erika Fammartino* - *Raffaella Ferraro* -
Domenica Gullone

Tutti gli elaborati sono frutto di un lavoro comune e condiviso dal Gruppo di lavoro.

Elaborazione documento a cura di: *Maria Grazia Buffon*

Elaborazioni Copertina e grafica a cura di: *Erika Fammartino*

TIMELINE DEL PROGETTO



**REGOLAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Delimitazione - Istituzione - Funzionamento**

INDICE

PREMESSA.....	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art.1 – Principi generali	7
Art. 2 – Articolazione del territorio: Zone omogenee e Zone Omogenee Speciali	7
Art. 3 –Delimitazione Zone Omogenee/Zone Omogenee Speciali e istituzione.....	8
TITOLO II – FUNZIONI DELLE ZONE OMOGENEE.....	8
Art. 4 – Competenze delle Zone Omogenee.....	8
Art. 5 – Funzioni delle Zone Omogenee	9
Art. 6 – Competenze e funzioni delle Zone Omogenee Speciali.....	10
Art.7 – Forme associate di svolgimento di funzioni a livello di Zone Omogenee	10
Art. 8 - Parco Nazionale dell'Aspromonte.....	11
TITOLO III – ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE.....	11
Art. 9 – Costituzione degli Organi.....	11
Art.10 – Assemblea dei Sindaci	11
Art. 11 - Coordinatore e Vice Coordinatore	12
Art. 12 - Segretario verbalizzante.....	13
TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE.....	13
Art. 13 - Convocazione, sede, pubblicità delle sedute e partecipazione.....	13
Art.14 - Sedute e votazioni delle deliberazioni	13
Art. 15 - Ordine dei lavori e discussione	14
Art. 16 - Verbalizzazione	14
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 17 - Conferenza dei Coordinatori.....	14
Art. 18 - Effetti dei pareri rilasciati dalle Z.O./Z.O.S. e Parco Nazionale dell'Aspromonte	14
Art. 19 - Modifiche e integrazioni.....	15

PREMESSA

Il presente "Regolamento delle Zone Omogenee. Delimitazione - Istituzione - Funzionamento" è stato elaborato in attuazione del comma 3 dell'art. 39 dello Statuto della Città Metropolitana approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 29/12/2016.

I Contenuti del Regolamento rispettano le disposizione dello Statuto e in particolare richiamano quanto previsto dagli articoli 1 - 10 - 12 - 13 - 19 - 30 - 33 - 39 - 40 e 41. Inoltre, sebbene il comma 2 dell'art. 39 dello Statuto individui le Zone Omogenee della Città Metropolitana (Area dello Stretto, Area Aspromontana, Area Grecanica, Area della Piana e Area della Locride), il Regolamento, per il suo carattere generale, non richiama le Z.O. individuate dallo Statuto ma disciplina la procedura per la delimitazione e l'istituzione delle Zone Omogenee e, nel rispetto anche di quanto previsto dalla lettera l) comma 1 art. 30 dello Statuto, disciplina la procedura per l'individuazione di nuove Zone Omogenee e per la loro modifica.

Con il presente Regolamento si introducono due elementi innovativi.

La prima novità riguarda la previsione di poter istituire le *Zone Omogenee Speciali (Z.O.S.)* comprendenti ambiti territoriali, a cavallo di più Zone Omogenee, fortemente caratterizzati dalla sussistenza di una importante, specifica ed eccezionale vocazione territoriale, identità o scelta strategica a cui attribuire specifiche funzioni e competenze relative alla tematica portante e all'identità specifica che ne ha giustificato la costituzione (tipicità, vocazione, strategia, etc.) (artt. 2 e 6 del Regolamento). L'idea delle Z.O.S. deriva dalle particolari condizioni orografiche e morfologiche dei territori comunali della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che in molti casi si estendono dal mare alla montagna (da a 0 fino a 1.900 m slm di altitudine) con identità e vocazioni non omogenee, differenziate in base al contesto di mare, collina o montagna.

La seconda novità deriva dalla presenza, all'interno della Città Metropolitana, dell'area protetta del Parco Nazionale dell'Aspromonte che interessa 37 Comuni (ciascuno con una percentuale differente di area protetta) per un'estensione complessiva di circa 641,5 Km² (quasi il 20% dell'intero territorio metropolitano) e riguarda la possibilità di avvalersi dell'Ente *Parco Nazionale dell'Aspromonte*, e della sua Comunità del Parco (Organo consultivo e propositivo dell'Ente, composto dai Sindaci dei Comuni appartenenti al Parco) per funzioni consultive e propositive (come le Zone Omogenee) a supporto della Città Metropolitana, con riferimento solo al proprio territorio tutelato e a specifiche funzioni pertinenti alla tutela e alla valorizzazione dell'area protetta (art. 8).

Le suddette novità sono state elaborate sulla scorta di quanto emerso, in materia di "governance" e con riferimento alla delimitazione delle Zone Omogenee, nell'ambito delle attività di ascolto e animazione svolte nel territorio metropolitano (incontri territoriali e questionari rivolti agli amministratori locali). Esse, infatti, sono finalizzate a introdurre, nel Regolamento, possibili strumenti di soluzione alle criticità e difficoltà riscontrate nell'individuazione e delimitazione soprattutto della Z.O. dell'Area Aspromontana prevista dalla Statuto, per la quale sono emersi punti di vista e posizioni differenti tra i diversi Amministratori. L'Aspromonte, infatti, è un ambito territoriale montano molto vasto ed eterogeneo nel suo complesso (identità culturali, paesaggi, natura,

economie) all'interno del quale convergono, con percentuali differenti, più territori comunali con una forte identità montana ma appartenenti, contemporaneamente, a identità territoriali, culturali, sociali, economiche e amministrative differenti e consolidate nel tempo.

Il Regolamento si compone complessivamente di 19 articoli organizzati in cinque Titoli (I Disposizioni Generali - II Funzione delle Zone Omogenee - III Organi delle Zone Omogenee - IV Funzionamento delle Zone Omogenee - Disposizione Finali).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dello Statuto metropolitano (di seguito “Statuto”), la delimitazione, l’istituzione e il funzionamento delle Zone Omogenee (di seguito Z.O.).
1. Le Z.O. aggregano Comuni e popolazioni aventi rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile, sociale e culturale. Esse sono espressione di specifiche vocazioni che grazie alla loro diversità danno forza al sistema complessivo della Città Metropolitana.
2. Le Z.O. costituiscono ambiti territoriali sovracomunali attraverso cui la Città Metropolitana promuove:
 - a. l’efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni dei comuni e di quelle disciplinate dallo Statuto;
 - b. il decentramento territoriale per realizzare un uniforme sviluppo dell’intero territorio delle aree periferiche rispetto ai centri urbani.
3. Al fine di consentire un’efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città Metropolitana, le Z.O. costituiscono:
 - a. articolazione operativa della Conferenza Metropolitana;
 - b. articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città Metropolitana e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana;
 - c. articolazione per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali.

Art. 2 – Articolazione del territorio: Zone omogenee e Zone Omogenee Speciali

1. Le Z.O. sono delimitate sulla base dei confini amministrativi comunali e secondo caratteristiche morfologiche, geografiche, demografiche, storico-culturali, economiche e istituzionali rappresentative delle differenti identità e vocazioni del territorio metropolitano tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana e per l’organizzazione, anche al loro interno, in forma associata di servizi comunali nelle forme e nei modi previsti dal Dlgs. N.267/2000 (TUEL), dalla LR 15/06, dall’art.14 del DL 78/2010 e dalla normativa vigente.
2. Le Z.O. sono caratterizzate da contiguità territoriale e coprono l’intero territorio metropolitano.
3. Considerata la particolare articolazione orografica dei territori comunali e la relativa sussistenza di vocazioni differenti, è possibile delimitare Zone Omogenee Speciali (di seguito Z.O.S.) comprendenti ambiti territoriali a cavallo di più zone omogenee sulla base di specifiche ed eccezionali vocazioni territoriali e/o per l’esercizio di specifiche funzioni delegate.
4. Le Z.O. e le Z.O.S. costituiscono riferimento per il Piano Territoriale Metropolitano e la pianificazione dei servizi pubblici.
5. Le Z.O.S hanno la stessa disciplina per l’organizzazione e il funzionamento delle Z.O. come disciplinati nei successivi articoli dei Titoli III e IV.

Art. 3 – Delimitazione Zone Omogenee/Zone Omogenee Speciali e istituzione

1. La delimitazione delle Zone Omogenee si fonda sull'analisi preliminare dei seguenti aspetti:
 - a. elementi morfologici e ambientali;
 - b. vocazioni, peculiarità e tipicità territoriali;
 - c. ambiti territoriali e paesaggistici individuati dalla pianificazione regionale e metropolitana;
 - d. evoluzione storica della suddivisione amministrativa del territorio metropolitano;
 - e. perimetrazione delle principali forme associative per l'esercizio associato di funzioni e per lo svolgimento associato di attività di pianificazione e programmazione;
 - f. perimetrazione di ambiti e distretti correlati alla gestione dei servizi di settore (sanitari, scolastici ...);
 - g. presenza di Unione di Comuni e proposte avanzate o in fase di definizione.
2. Ai fini della delimitazione delle Z.O., il Consiglio può svolgere apposite consultazioni preliminari con i Comuni che ritiene utile ascoltare per la loro specificità, finalizzate alla valutazione congiunta di appartenenza alle Zone omogenee con riferimento anche alle specifiche vocazioni territoriali e alle funzioni e servizi.
3. La delimitazione delle Z.O., l'individuazione di nuove Z.O. e la loro istituzione devono essere proposte e approvate dal Consiglio Metropolitan, sentita la Conferenza Metropolitana che deve esprimere parere obbligatorio.
4. Eventuali richieste di passaggio di Comuni da una all'altra delle Z.O. devono essere approvate dal Consiglio Metropolitan, sentite le Z.O. interessate e sentita la Conferenza Metropolitana che deve esprimere parere obbligatorio, fermo restando il vincolo di contiguità territoriale che deve essere sempre soddisfatto.
5. Nel caso altri Comuni entrino in seguito a far parte del territorio metropolitano, la richiesta di adesione a una delle Z.O. esistenti deve essere approvata dal Consiglio Metropolitan, sentite le Z.O. interessate che devono esprimere parere obbligatorio.

TITOLO II – FUNZIONI DELLE ZONE OMOGENEE

Art. 4 – Competenze delle Zone Omogenee

1. Al fine di consentire un'efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città metropolitana, le Z.O. costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana e articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana. Esse rappresentano l'ambito favorevole per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
2. Le Zone Omogenee hanno funzioni propositive e consultive nelle materie di competenza del Consiglio Metropolitan solo per tematiche che interessano direttamente la propria area territoriale. Le Zone Omogenee hanno nello specifico le seguenti competenze:

- a. esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che interessano specificatamente l'area territoriale della Z.O. (piani, programmi, servizi, schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, **rendiconto annuale della gestione (?)**;
 - b. partecipano alla formazione condivisa del Piano Territoriale Metropolitano, avanzando anche specifiche proposte ed esprimono parere vincolante sull'adozione dello stesso strumento;
 - c. partecipano all'elaborazione degli indirizzi che la Conferenza metropolitana detta per la elaborazione del Piano Strategico e il suo aggiornamento annuale, anche formulando apposite proposte;
 - d. partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico e del suo aggiornamento, attraverso apposite consultazioni, ed esprime parere obbligatorio sulla sua adozione;
 - e. esprimono parere, se direttamente interessate, sugli Accordi e Convenzioni che la Città Metropolitana intende stipulare con Comuni, singoli o associati, esterni al territorio metropolitano e che possono coinvolgere la Z.O. anche al fine della gestione integrata di funzioni o servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.
 - f. **possono presentare proposte di delibera e atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio** (*come la Conferenza metropolitana*);
 - g. favoriscono, all'interno della propria zona, la partecipazione dal basso a supporto dei processi decisionali della Città Metropolitana anche in attuazione del Regolamento della democrazia partecipata (sensibilizzazione e stimolo alla partecipazione del partenariato socio-economico, delle associazioni, del mondo imprenditoriale e delle comunità locali alle attività della Città Metropolitana e in particolare ai temi pertinenti alla pianificazione e programmazione per il territorio di competenza).
3. Le Z.O. possono partecipare, attraverso i propri rappresentanti, su invito del Sindaco, alle sedute del Consiglio Metropolitano, ogni qualvolta nell'ordine del giorno è inserita una questione riguardante le aree o quella specifica interessata, senza diritto di voto.

Art. 5 – Funzioni delle Zone Omogenee

1. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, può conferire specifiche funzioni amministrative della Città Metropolitana alle zone omogenee per la loro gestione decentrata tenendo altresì presente le singole specificità territoriali. Tali funzioni possono essere conferite anche attraverso eventualmente avvalimento degli uffici delle Amministrazioni Comunali e delle Unioni di Comuni.
2. Il Consiglio individua mediante propria delibera le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite convenzione tra la Città metropolitana e le zone omogenee precisando la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.
3. Presso le zone omogenee, possono essere istituiti Uffici Comuni con le Amministrazioni comunali e le Unioni di Comuni.

Art. 6 – Competenze e funzioni delle Zone Omogenee Speciali

1. Le Zone Omogenee Speciali hanno funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Metropolitan riferite solo alle proprie aree territoriali e alla tematica portante che ne ha giustificato la costituzione (vocazione, tipicità, strategia, ecc.). In particolare le Z.O.S.:
 - a. su specifica richiesta del Sindaco o del Consiglio, esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano (piani, programmi e servizi) che interessano specificatamente l'area territoriale della Z.O.S.;
 - b. partecipano alla formazione condivisa del Piano Territoriale Metropolitan, avanzando anche specifiche proposte ed esprimono parere vincolante sull'adozione dello stesso strumento;
 - c. partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico e del suo aggiornamento, attraverso apposite consultazioni, ed esprime parere obbligatorio sulla sua adozione;
 - d. possono presentare proposte e atti di indirizzo al Sindaco e al Consiglio Metropolitan nelle materie di competenza del Consiglio e pertinenti la specifica vocazione/funzione della Z.O.S.;
 - e. favoriscono, all'interno della propria zona, la partecipazione dal basso a supporto dei processi decisionali della Città Metropolitan anche in attuazione del Regolamento della democrazia partecipata (sensibilizzazione e stimolo alla partecipazione del partenariato socio-economico, delle associazioni, del mondo imprenditoriale e delle comunità locali alle attività della Città Metropolitan e in particolare ai temi pertinenti alla pianificazione e programmazione per il territorio di competenza).
2. Possono svolgere funzioni amministrative della Città Metropolitan con riferimento alla vocazione /specificità che caratterizza la Z.O.S. e che ne ha determinato la costituzione, con le modalità previste dal precedente art. 5 e dallo Statuto.

Art.7 – Forme associate di svolgimento di funzioni a livello di Zone Omogenee

1. La Città metropolitana, ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio:
 - a. sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di Unione e di Fusione tra i Comuni delle singole Zone Omogenee.
 - b. favorisce a livello di Zone Omogenee la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i Comuni anche attraverso convenzioni tra Zone Omogenee contigue.
2. Il Piano Strategico Metropolitan può costituire atto generale di indirizzo per l'esercizio delle funzioni delle Zone Omogenee e delle eventuali Zone Omogenee Speciali.
3. La Città Metropolitan al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di "Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio" di cui all'art. 17 dello Statuto favorisce la stipula di accordi con le Zone Omogenee, le eventuali Z.O.S, oltre che con i Comuni e le Unioni di Comuni.

Art. 8 - Parco Nazionale dell'Aspromonte

1. La Città Metropolitana, con riferimento alle azioni e agli interventi preordinati alla tutela del territorio, dell'ambiente e della biodiversità e alla valorizzazione del territorio aspromontano, promuove accordi di sinergia con l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (di seguito PNA) in quanto soggetto preposto alla tutela ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della legge quadro 394/1991.
2. La Città Metropolitana, previo Accordo con il Parco Nazionale dell'Aspromonte, può avvalersi dell'Ente PNA e della "Comunità del Parco Nazionale dell'Aspromonte" per funzioni consultive e propositive, come le Z.O., con riferimento solo al proprio territorio tutelato e alle seguenti funzioni:
 - a. esprimere parere sugli atti del Consiglio metropolitano inerenti a piani, programmi e servizi di competenza metropolitana che riguardano il territorio tutelato;
 - b. partecipare alla formazione condivisa del Piano Territoriale Metropolitan e del Piano Strategico;
 - c. esprimere parere sull'adozione del Piano Territoriale Metropolitan e del Piano strategico;
 - d. presentare proposte e atti di indirizzo al Sindaco e al Consiglio Metropolitan **in materia di viabilità, mobilità, sviluppo socio-economico, turismo e agricoltura.**

TITOLO III – ORGANI DELLE ZONE OMOGENEE

Art. 9 – Costituzione degli Organi

1. Sono organi delle Zone Omogenee e delle Zone Omogenee Speciali:
 - a. L'Assemblea dei Sindaci (di seguito "Assemblea")
 - b. Il Coordinatore dell'Assemblea dei Sindaci (di seguito "Coordinatore").
2. Le attività dell'Assemblea e del Coordinatore sono coadiuvate dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza del Coordinatore. In caso di non disponibilità di questi, la suddetta figura viene ricoperta dal Segretario Comunale di uno dei Comuni ricadenti nella Zona omogenea o Zona Omogenea Speciale.
3. Entro 30 giorni dall'avvenuta Istituzione delle Z.O. e/o delle Z.O.S. il Sindaco Metropolitan deve convocare la prima riunione dell'Assemblea dei Sindaci nell'ambito della quale dovrà essere nominato il Coordinatore dell'Assemblea dei Sindaci.

Art.10 – Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso nella Z.O. o nella Z.O.S.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco egli può essere sostituito dal proprio Vice Sindaco o da altro rappresentante all'uopo indicato.

3. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo, consultive, propositive, di coordinamento e di animazione in ordine a questioni di interesse generale attinente all'area territoriale di appartenenza con particolare riferimento:
 - a. alla programmazione, allo sviluppo, al controllo e all'organizzazione della gestione dei servizi e delle funzioni attribuite;
 - b. all'individuazione di percorsi di gestione associata di servizi e funzioni proprie dei Comuni;
 - c. alla promozione dell'Unione e della Fusione dei Comuni interni alla Z.O.
4. L'Assemblea inoltre, nel rispetto delle competenze assegnate alle Z.O. e alle Z.O.S. rispettivamente dagli artt.4 e 6:
 - a. esercita funzioni consultive e propositive nei confronti degli Organi della Città Metropolitana nell'esercizio delle funzioni che interessano le Zone Omogenee;
 - b. partecipa alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano Territoriale Metropolitan;
 - c. esprime pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 4 e 6 rispettivamente con riferimento alle Z.O. e alle Z.O.S.
 - d. promuove la definizione di piani, programmi e progetti di rilevanza zonale;
 - e. mette in atto tutte le azioni necessarie per consolidare, all'interno della Comunità della Zona omogenea, il senso di appartenenza alla Città metropolitana e promuovere la partecipazione degli attori locali.
5. Ai lavori dell'Assemblea può partecipare il Sindaco metropolitano o un suo delegato.
6. Ogni Assemblea può decidere se articolarsi, al suo interno, in Commissioni tematiche o territoriali le cui attività e funzioni saranno disciplinate dalla stessa Assemblea.

Art. 11 - Coordinatore e Vice Coordinatore

1. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano, o da un suo delegato, l'Assemblea dei Sindaci elegge, a maggioranza, il proprio Coordinatore e Vice Coordinatore con i voti dei presenti che devono essere almeno la metà più uno dei componenti.
2. Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in tutti i casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3. Il Coordinatore:
 - a. rappresenta l'Assemblea dei Sindaci, la convoca, la presiede e ne assicura il buon andamento dei lavori facendo rispettare il presente regolamento;
 - b. rappresenta la Z.O. o la Z.O.S. in seno alla Città Metropolitana;
 - c. rappresenta la Z.O. o la Z.O.S. nei rapporti con altri enti pubblici e con i privati e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione di piani, programmi e progetti di rilevanza zonale.
 - d. partecipa alle attività di elaborazione del Piano Strategico e del Piano Territoriale Metropolitan con le modalità previste dai relativi Regolamenti di partecipazione.

Art. 12- Segretario verbalizzante

1. Le attività dell'Assemblea vengono coadiuvate dal Segretario Comunale dell'ente di appartenenza del Coordinatore che assume anche il ruolo di segretario verbalizzante.
2. Il Coordinatore di concerto con il Segretario verbalizzante, stabilisce le modalità di verbalizzazione.
3. Il Coordinatore può decidere, se necessario, di fare affiancare le attività demandate al Segretario Comunale da un funzionario comunale.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

Art. 13 - Convocazione, sede, pubblicità delle sedute e partecipazione

1. L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Coordinatore almeno 5 giorni di calendario prima della seduta. La convocazione può essere trasmessa per via telematica agli indirizzi di posta elettronica ufficiali dei componenti l'Assemblea. Con la Convocazione oltre all'ordine del giorno vanno trasmessi gli eventuali documenti e/o strumenti oggetto di discussione e confronto su cui l'Assemblea deve esprimere il parere, se non già trasmessi dalla Città Metropolitana.
2. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.
3. Le sedute dell'Assemblea si svolgono di norma, presso la sede del Comune di appartenenza del Coordinatore, salvo che l'Assemblea individui una sede diversa. Per l'attività di supporto e di funzionamento il Coordinatore si avvale degli uffici dell'ente di appartenenza.
4. Le attività dell'Assemblea dei Sindaci devono essere rese visibili e consultabili nell'apposito spazio web della Città Metropolitana dedicato alle Z.O. nel quale è obbligatorio pubblicare i verbali delle sedute e le deliberazioni approvate.
5. L'Assemblea dei Sindaci è pubblica e rappresenta anche luogo e occasione di confronto con le parti sociali, economiche, culturali, professionali e associative sui temi oggetto di confronto e deliberazione di competenza dell'Assemblea e sui temi specifici di interesse per l'area territoriale.
6. L'Assemblea dei Sindaci si deve fare promotore, almeno 2 volte l'anno, di incontri con partenariato socio-economico, delle associazioni, del mondo imprenditoriale e delle comunità per confrontarsi sui temi di interesse del territorio e definire in maniera concertata eventuali proposte da fare al Consiglio metropolitano.

Art.14 - Sedute e votazioni delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, occorre la presenza dei componenti che rappresentino la metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Assemblea.
2. La seduta sarà dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale stabilito al precedente comma.

3. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione, occorre la presenza dei componenti che rappresentino un terzo dei Comuni facenti parte dell'Assemblea.
4. L'Assemblea si riunisce per deliberare sugli argomenti attribuiti dalla Statuto della Città Metropolitana e dal presente Regolamento e su ogni altro argomento che possa coinvolgere e interessare il territorio della Zona Omogenea o della Zona Omogenea Speciale.
5. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza di voto.
6. Si intende che abbiano partecipato al voto tutti i componenti votanti, quindi che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti.
7. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
8. Il voto si esprime in forma palese, mediante appello nominale o per alzata di mano, salvi i casi in cui l'Assemblea decida modalità diverse.

Art. 15 - Ordine dei lavori e discussione

1. L'ordine del giorno contenente l'elenco dei punti da trattare in ciascuna seduta, è formato e sottoscritto dal Coordinatore.
2. Il Coordinatore dirige i lavori della seduta e può, anche su proposta di uno o più componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi.

Art. 16 - Verbalizzazione

1. Il Segretario verbalizzante, nominato ai sensi del precedente art. 9 redige un verbale sintetico, che contiene l'indicazione dei partecipanti, le decisioni assunte, l'esito delle votazioni e le dichiarazioni di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale da parte degli interessati.
2. Il verbale è firmato dal Coordinatore e dal Segretario Comunale verbalizzante e viene trasmesso all'ufficio competente della Città Metropolitana ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Conferenza dei Coordinatori

1. È istituita la Conferenza dei Coordinatori delle Zone Omogenee quale organismo che svolge funzioni di coordinamento tra le Z.O./Z.O.S e gli Organi della Città Metropolitana.
2. La Conferenza è composta dai Coordinatori delle Zone Omogenee e dal Sindaco Metropolitan.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei Coordinatori sono definite ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, dal Regolamento della Conferenza Metropolitana.

Art. 18 - Effetti dei pareri rilasciati dalle Z.O./Z.O.S. e Parco Nazionale dell'Aspromonte

1. I pareri richiesti dalla Città Metropolitana alle Z.O./Z.O.S. e al PNA ai sensi rispettivamente dei precedenti artt. 4-6-8 devono essere espressi entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti.

2. Per le Z.O./Z.O.S, in caso di parere obbligatorio, trascorso il termine di 20 giorni, il parere si intende favorevole.
3. In caso di mancato parere favorevole o di mancato recepimento delle modifiche od integrazioni che condizionano il parere favorevole espresso, gli strumenti e gli atti su cui è stato espresso il parere possono essere adottati e/o approvati con lo stralcio delle parti non condivise o non conformate.
4. Ove il Consiglio metropolitano intenda discostarsi dal parere espresso dalla Z.O./Z.O.S. e dall'Ente PNA e della Comunità del Parco, ne motiva espressamente le ragioni.

Art. 19 - Modifiche e integrazioni

1. Per qualunque istituto non previsto e/o disciplinato dal presente Regolamento, l'Assemblea può stabilire proprie regole di funzionamento, eventualmente applicando le disposizioni del Regolamento di funzionamento della Conferenza Metropolitana o del Consiglio Metropolitano.